R.G. 630-1/2026 P.U.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI MILANO

riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:

dott. Caterina Macchi -Presidente

dott. Maria Antonietta Ricci - Giudice

dott. Lorenzo Lentini - Giudice rel.

nel procedimento n. 630 /2026 PU per l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio

promosso da

IPIFIN COLLECTION SRL (C.F. 10153830962), rappresentata e difesa dall'avv. Adiutrice Barretta ed elegge quale proprio domicilio digitale il suddetto indirizzo di posta elettronica certificata avvbarretta@legalmail.it

-ricorrente-

nei confronti di

ORIETTA IACUZZI (C.F. CZZRTT67D52C817Z), residente in Boffalora Sopra Ticino (MI), Via Eugenio Montale n. 21

- resistente (contumace)

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Oggetto: apertura della liquidazione controllata del patrimonio

letto il ricorso depositato in data 6.5.2026 da IPIFIN COLLECTION SRL per l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio ORIETTA IACUZZI;

ritenuta la competenza dell'intestato Tribunale *ex* art. 27, co. 2 CCII, atteso che il debitore è residente in Boffalora Sopra Ticino (MI) e quindi il centro degli interessi principali è collocato nel circondario del Tribunale di Milano;

fissata udienza in data 9.06.2026 (successivamente rinviata al 7.07.2026 e al 29.09.2026, al fine di verificare l'esito della notifica) il contraddittorio si è perfezionato in data 6.6.2026, mediante notifica ai sensi dell'art. 40, c.8, CC.II (con regolare deposito presso la casa comunale);

parte ricorrente è legittimata a chiedere l'apertura della liquidazione controllata, risultando creditrice, giusta cessione del credito (doc. 3), nei confronti della resistente di un importo pari a euro 118.798,68 (v. certificazione del credito sub doc. 5), derivante da titolo esecutivo (mutuo fondiario), seguito da precetto;

sussiste la legittimazione passiva della resistente ai sensi degli artt. 2, co1 lett. c) CCII in quanto il debitore (persona fisica) non risulta assoggettabile alla liquidazione giudiziale;

sussiste lo stato di sovraindebitamento della resistente, atteso che il credito della ricorrente non è risultato integralmente soddisfatto all'esito del riparto nell'ambito della procedura esecutiva conclusasi a carico della stessa (doc. 7),

ritiene, pertanto, il Collegio che sussistano i presupposti di cui all'art 268 CCII e che debba emettersi sentenza ex art 270 CCII;

P.Q.M.

Visto l'art. 270 CCII,

dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di **Orietta IACUZZI** (C.F. CZZRTT67D52C817Z), residente in Boffalora Sopra Ticino (MI), Via Eugenio Montale n. 21;

nomina Giudice Delegato il dott. Lorenzo Lentini;

nomina liquidatore la dott. Micaela Brunamonti (C.F. BRNMCL66B67F205C);

ordina alla debitrice di depositare entro sette giorni dalla notifica della presente sentenza l'elenco dei creditori;

assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso dei ricorrenti, il termine perentorio di giorni 60 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;

ordina alla debitrice e ai terzi che li detengano di consegnare e rilasciare immediatamente al liquidatore i beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione;

ordina alla debitrice e ai terzi che li detengano di consegnare e rilasciare immediatamente al liquidatore i beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione;

autorizza il liquidatore, con le modalità di cui agli artt. 155-quater, 155-quinques e 155-sexies disp. att. c.p.c.:

a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;

b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;

c) ad accedere alla banca dati del pubblico registro automobilistico;

d) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;

e) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;

f) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;

dispone che il liquidatore, al fine di consentire al debitore di provvedere a versare una quota dello stipendio o pensione:

I) comunichi senza ritardo al datore di lavoro o all'ente erogatore del trattamento pensionistico: (i) che il tribunale ha dichiarato la liquidazione controllata del debitore; (ii) che dalla data di dichiarazione della liquidazione controllata cessa ogni trattenuta a titolo di precedente pignoramento ovvero di cessione del quinto sullo stipendio o sulla pensione; (iii) che sempre dalla data della dichiarazione di liquidazione controllata dovrà essere versata sul conto corrente della procedura, che il liquidatore avrà provveduto ad aprire, provvisoriamente la somma che a breve sarà determinata dal giudice della procedura;

II) chieda al giudice delegato di determinare in via definitiva le somme necessarie al mantenimento del debitore e della sua famiglia, informandolo al contempo delle attività già compiute, e fornendo nell'istanza i seguenti elementi valutativi: : I) esatta composizione del nucleo familiare del debitore, dei redditi nel complesso percepiti dalla famiglia, delle spese in concreto necessarie per il sostentamento del nucleo; II) computo degli importi stipendiali e pensionistici astrattamente suscettibili di aggressione secondo le regole del c.p.c.; III) dettaglio dell'ammontare necessario ai fini del mantenimento del debitore e della sua famiglia;

dà atto che, ai sensi degli art. 270, co. 5 e art. 150 CCII, a partire dalla data di pubblicazione della presente sentenza nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la procedura di liquidazione controllata del patrimonio può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella liquidazione controllata del patrimonio di ORIETTA IACUZZI;

riserva al giudice delegato la determinazione della quota di reddito da sottrarre alla liquidazione ex art. 268 comma 4 lett. b) esortando sin d'ora il liquidatore a fornire indicazioni utili a tal fine;

dispone che il liquidatore:

- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà la presente sentenza, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni;

- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni dei debitori e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
- provveda alla scadenza dei termini per la proposizione delle domande di cui all'art. 270, co. 2, lett. d), ovvero dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCII;
- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, co. 3 CCII;
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII;

dispone che ogni sei mesi il liquidatore depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche: a) se i ricorrenti stiano cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi dell'art. 280 CCII. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore ai debitori, ai creditori e all'OCC;

dispone che la presente sentenza sia inserita su sito internet del Tribunale di Milano nonché presso il pubblico registro automobilistico in relazione ai beni mobili registrati ricompresi nel compendio oggetto di liquidazione.

Manda alla cancelleria per la notificazione alla ricorrente e per la comunicazione al liquidatore.

Milano, 01/10/2026

Il giudice est. **Il Presidente.**

dott. Lorenzo Lentini **dott. Caterina Macchi**